

CAMBIANO I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA

Il comma 209 della legge n.107/2015 modifica i termini per la presentazione della domanda di ricostruzione della carriera da parte del personale docente, ATA ed educativa con incarico a tempo indeterminato.

Infatti la norma dispone che le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti di carriera del personale scolastico vanno presentate al dirigente scolastico (come già avveniva in precedenza) nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno.

In precedenza la domanda in questione poteva essere presentata in qualsiasi momento dell'anno scolastico.

L'obiettivo della norma è la quantificazione da parte del MEF dei costi relativi al riconoscimento dei servizi.

La norma impone infatti al MIUR l'obbligo di comunicare al MEF entro il successivo 28 febbraio le risultanze dei dati relativi alle istanze presentate.

E' chiaro che per quantificare i costi del trattamento di carriera del personale la scuola deve emettere tempestivamente il relativo provvedimento di riconoscimento dei servizi da trasmettere alla Ragioneria territoriale dello stato per il visto di legittimità.

Questo vuol dire che il provvedimento in questione deve essere emesso nei termini previsti dalla disciplina del relativo procedimento che attualmente sono quelli indicati nella circolare ministeriale del 4 luglio 2010 e cioè da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 90 a decorrere dalla data di presentazione della domanda da parte del dipendente.

La norma fa salva la disciplina vigente per l'esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Ciò vuol dire che resta confermato che:

- ◆ la domanda può essere presentata dal personale assunto con contratto a tempo indeterminato solo dopo aver superato il prescritto periodo di prova;
- ◆ non cambiano i requisiti, la tipologia e l'entità del riconoscimento dei servizi;
- ◆ non cambiano i termini di prescrizione del diritto alla carriera, vale a dire che il termine per esercitare il diritto a chiedere la ricostruzione di carriera è soggetto alla prescrizione decennale, mentre sono soggetti alla prescrizione quinquennale i benefici economici derivanti dalla carriera.